

**DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 21 febbraio 2011, n. 44 (in Gazz. Uff., 18 aprile, n. 89). - Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.**

*Testo aggiornato al 30/06/2020*

### **CAPO III**

#### **Capo III**

### **TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI**

#### **Articolo 12**

##### **Formato dei documenti informatici allegati**

1. I documenti informatici allegati all'atto del processo sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. È consentito l'utilizzo dei formati compressi, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, purchè contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente.